

SENTENZA  
N° 268  
DEP. 1-4 FEB. 2016  
CRON. 68  
REP. 639

500  
R.G. 14780/2010

oggetto: Intermediazione  
mobiliare

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE UNICO  
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA,  
GIÀ SEZIONE DISTACCATA DI PORTOGRUARO  
CHIARA MARTIN

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

rappresentati e difesi dall'avv. Luca Pavanetto, come da mandato a margine  
dell'atto di citazione:

attori

contro

UNICREDIT BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore

rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Angelini, come da mandato a margine  
della comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

oggetto: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI

Come in atto di citazione.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

come in comparsa di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ convenivano in giudizio l'Unicredit Banca s.p.a. chiedendo di dichiarare la risoluzione e/o la nullità, annullabilità e inefficacia degli ordini di acquisto relativi ai titoli argentina meglio specificati in atto di citazione, per grave inadempimento dell'istituto di Credito convenuto. Secondo la prospettazione fornita da parte attrice, la Banca convenuta avrebbe dato corso a diverse operazioni per conto della famiglia \_\_\_\_\_ in violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria con conseguente responsabilità per la perdita del capitale investito di cui gli attori chiedono la restituzione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la banca convenuta contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dagli attori ed in particolare sostenendo che la banca avrebbe adeguatamente informato i clienti circa i rischi connessi agli investimenti oggetto di causa.

Nella presente vertenza va innanzitutto rigettata l'eccezione avanzata da parte convenuta secondo la quale gli attori avrebbero dovuto agire in giudizio separatamente avendo gli stessi impartito autonomi e differenti ordini di acquisto in tempi differenti e di importi differenti. Nel caso di specie, infatti, si prospetta un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dipendendo la decisione della presente vertenza dalla risoluzione di identica questione, ovvero accertare il corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'intermediario finanziario in relazione all'operazione di acquisto dei titoli Argentina effettuata dagli attori. Si evidenzia altresì che, come si esporrà meglio nel prosieguo, parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente dovendo la stessa solo allegare l'inadempimento dell'intermediario, mentre spetta a quest'ultimo provare di aver adempiuto le specifiche obbligazioni poste a suo carico in relazione alle operazioni effettuate da ciascun attore, e non v'è ragione di impedire che ciò avvenga

4

nell'ambito del medesimo giudizio. Correttamente pertanto è stata proposta un'unica azione ovviamente anche nell'ottica di garantire finalità di economia processuale e conformità di decisione.

L'eccezione preliminare va pertanto rigettata e va quindi affrontato il merito della vertenza.

E' opportuno precisare, in via preliminare, che il rapporto dedotto in causa si è svolto in epoca antecedente al recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004 e n. 73 del 2006 (ed. direttiva Mifid), poi integrate dal regolamento n. 1283 del 2006. Si deve perciò fare riferimento alla disciplina dettata dal t.u.f. del 1998 e dal regolamento Consob vigente prima delle modifiche apportate per adattarlo alle suddette nuove direttive.

In base a tale legislazione, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati" e "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21). Quindi, "se" e "in quali titoli" investire dev'essere oggetto di una decisione informata ed esclusiva dell'investitore, sulla base di informazioni specifiche che gli devono essere rese dall'intermediario "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998); l'investitore dev'essere informato delle "ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione" delle operazioni disposte dal cliente quando inadeguate e, in tal caso, esse possono essere ugualmente eseguite solo sulla base di un ordine da lui impartito per scritto (art. 29, comma 3, reg. Consob cit.). Prima ancora, però, l'intermediario ha l'obbligo di

informarsi, a sua volta, del profilo del cliente (dovrà chiedergli notizie, al momento della stipulazione del contratto-quadro, sulla sua esperienza, situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sulla propensione al rischio, ecc.; v. art. 28, comma 1, reg. cit.), e quello di assumere tutte le informazioni necessarie e opportune sulle caratteristiche dei singoli titoli da esso stesso proposti o richiesti dal cliente. Premesso ciò, è necessario accertare se nel caso in esame sia stato rispettato tutto quanto previsto dalla suddetta normativa, e quindi stabilire se la banca ha eseguito correttamente l'incarico ricevuto dagli attori relativo agli acquisti dei titoli Argentina.

Va premesso che la Corte di Cassazione ha chiarito come dev'essere ripartito l'onere della prova precisando che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010).

Appurato che gli attori hanno assolto all'onere probatorio sui medesimi incumbenti allegando l'inadempimento delle obbligazioni da parte della banca convenuta nascenti dal contratto di negoziazione, non resta che verificare se nel caso di specie la banca intermediaria abbia rispettato gli obblighi di diligenza sulla medesima incumbenti come sopra evidenziati.

Gli elementi di cui il giudice dispone per eseguire tale accertamento sono rappresentati essenzialmente dai documenti sottoscritti dagli attori ed in particolare dagli ordini di acquisto dei titoli oggetto di causa, che nella sezione riservata alle informazioni della banca al cliente riportano solamente la



dicitura "titolo a rischio o soggetto a condizioni particolari". Ora secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le formule di tale contenuto non assolvono l'obbligo di informazione previsto dalla legislazione dettata in materia, poiché non dimostrano la preventiva attività di protezione dell'investitore, limitandosi le stesse solo a tutelare l'intermediario per il caso di future contestazioni (Cass. Civ. 20178/2014). L'art. 29 citato, infatti, impone all'intermediario di motivare le ragioni che sconsigliano l'investimento, dando ugualmente corso al medesimo solo in presenza di specifica richiesta proveniente dal cliente e dotata di determinati requisiti formali. Nel caso di specie gli ordini di acquisto in esame, considerati nella loro globalità, non consentono di ritenere dimostrato che la Banca abbia svolto la necessaria attività di informazione, atteso che non fanno emergere, come richiesto dalla legge, un rifiuto iniziale da parte della banca e il successivo rinnovo dell'ordine per iscritto da parte degli attori. In pratica non può ritenersi dimostrato che l'intermediario, si sia dapprima rifiutato di compiere l'operazione indicando le ragioni specifiche della inadeguatezza dell'investimento, e che vi abbia poi dato esecuzione dietro un preciso ordine scritto del cliente. Nel caso di specie manca la prova della scissione tra i due momenti, che la normativa vigente considera elemento sufficiente a dimostrare l'effettiva piena consapevolezza da parte del cliente. Infatti, la Corte di Cassazione, ha affermato che la sottoscrizione da parte del cliente di formule del tenore di quella riportata negli ordini di acquisto in esame non è di per sé sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario il perfezionamento dell'inter così come imposto dalla citata norma del regolamento Consob, a meno che non risulti aliunde provato che quei passaggi abbiano ugualmente avuto luogo. Ma ciò non è emerso nel caso di specie dal momento che era onere della convenuta provare di essere stata diligente

4

nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, ma la stessa non ha indicato prove testimoniali al riguardo e le dichiarazioni dei testi escussi, citati da parte attrice, non hanno di certo provato il rispetto da parte della banca di quanto prescritto dalla legislazione all'epoca vigente e sopra indicata.

Nel caso di specie il fatto che gli attori abbiano sottoscritto i moduli prestampati sottoposti dalla banca con i quali hanno preso atto della rischiosità dell'investimento che si accingevano a effettuare, a nulla rileva, in assenza di prove specifiche sul contenuto delle informazioni elargite dalla banca. Dall'espletata istruttoria infatti non è emerso quali informazioni la banca abbia fornito ai clienti in relazione alla tipologia di operazione effettuata e soprattutto le ragioni dell'inadeguatezza delle operazioni, che la banca si è limitata ad indicare del tutto genericamente attraverso le formule contenute negli ordini di acquisto a cui si è fatto prima riferimento. Anche l'ulteriore documentazione prodotta, ovvero i documenti sui rischi generali degli investimenti, non sono relativi alla specifica operazione effettuata dagli attori, contenendo solo informazioni di carattere generale, per cui non sono tali da concretizzare il concetto di adeguata informazione richiesto dalla legge. D'altronde le operazioni finanziarie oggetto di causa sono state effettuate nel 2000 e già nel luglio del 1999 erano già stati segnalati dalle principali agenzie internazionali di rating i rischi connessi all'andamento dei titoli di debito pubblico argentini e poi proceduto al loro declassamento per cui gli operatori del settore, ed in primo luogo le banche avrebbero dovuto conoscere tali circostanze e di ciò informare la clientela. In merito a tale aspetto si evidenzia altresì che la Suprema Corte ha ritenuto che lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni sulla





rischiosità dei titoli da altre fonti (ad esempio dalla stampa) (Cass. n. 29864 del 2011). In pratica deve essere sempre la banca ad assumere o fornire le informazioni sugli strumenti finanziari e non fare affidamento sul fatto che il cliente sia autonomamente informato.

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che il giudice deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della diligenza dell'intermediario e dell'adempimento delle obbligazioni, che lo stesso deve fornire, e che ciò non è emerso nel caso di specie, l'intermediario è tenuto al risarcimento dei danni causati al risparmiatore.

Danni, che nel caso di specie, si identificano nelle somme corrispondenti al capitale investito da ( ) e pari rispettivamente ad euro 500.000,00, euro 46.000,00 e euro 100.000,00.

Gli ordini di acquisto dei titoli Argentina meglio indicati in atto di citazione vanno pertanto dichiarati risolti per inadempimento della banca convenuta, che va condannata a restituire agli attori le somme utilizzate per l'acquisto dei suddetti titoli con gli interessi dalla data del singolo investimento al saldo, dedotte le somme percepite a titolo di cedole pari ad euro 40.066,26 per ( ) , euro 3.629,70 per ( ) e pari ad euro 7.873,20 per ( ) , somme che gli attori non contestano di aver ricevuto.

Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza, spese che si liquidano in complessivi € 10.274,00 di cui € 1.229,00 per spese, resto compensi oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, già Sezione Distaccata di Portogruaro, nella causa r.g. n. 14780/10 promossa da ( ) e ( )

7

Seuf. 968/16

contro UNICREDIT BANCA S.P.A. definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara risolti gli ordini di acquisto dei titoli Argentina acquistati dagli attori meglio indicati in atto di citazione e condanna la Unicredit Banca s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ le somme utilizzate per l'acquisto dei suddetti titoli pari rispettivamente ad euro 500.000,00, euro 46.000,00 e euro 100.000,00 con gli interessi dalla data del singolo investimento fino all'effettiva restituzione, e detratte le somme percepite dagli attori a titolo di cedole pari ad euro 40.066,26 per \_\_\_\_\_ euro 3.629,70 per \_\_\_\_\_ e ad euro 7.873,20 per \_\_\_\_\_.
- 2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 10.274,00 di cui € 1.229,00 per spese, resto compensi oltre accessori di legge.

Venezia, 19.01.2015

Il giudice  
*Chiara Natta*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*Bellemo*

TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
- 4 FEB. 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*Bellemo*

